

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 33/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall' Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Valentina Ramella **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 19 Febbraio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUIGI BUFFON (Calciatore tesserato per la Società FC Juventus Spa), SILVANO MARTINA (Agente di calciatori iscritto nell'elenco FIGC), Società FC JUVENTUS Spa - (nota n. 4351/3 pf13-14 SP/blp del 15.12.2014).**

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare,  
letti gli atti;

rilevata l'assoluta necessità ai fini del decidere, dell'audizione del tesserato Gianluigi Buffon;

dispone la comparizione del predetto, fissando all'uopo la riunione del 3.3.2015, ore 13.

Manda la segreteria per la comunicazione della presente ordinanza a tutti i soggetti del presente procedimento.

**(74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA TASSO (Dirigente della Società AS Gubbio 1910 Srl), Società AS GUBBIO 1910 Srl - (nota n. 4907/708 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015).**

#### **Il deferimento**

Con atto del 13.1.2015, la Procura federale ha deferito:

1) il Sig. Luca Tasso, dirigente della AS Gubbio 1910:

per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'allora vigente art. 1, comma 1, CGS, oggi art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all'art. 62, comma 1, NOIF, non avendo, in qualità di dirigente dell'AS Gubbio 1910, addetto all'ordine pubblico nella gara Gubbio – Frosinone (Lega Pro, 1 Div. Girone B) del 23.3.2014, ottemperato agli obblighi di sua competenza, sanciti dall'art. 65 NOIF, di assistenza agli Ufficiali di gara i quali venivano avvicinati da alcuni soggetti, non identificati, ma riconducibili alla Società AS Gubbio 1910 Srl, i quali, indebitamente presenti negli spogliatoi, profferivano minacce alla terna arbitrale che rientrava dal terreno di gioco, rivolgendole insulti e spintoni; ed anche in relazione a quanto previsto dall'art. 62,

nn. 1 e 2, NOIF non avendo, in qualità di responsabile della sicurezza, tutelato i dirigenti della squadra ospite presenti in tribuna, i quali subivano aggressioni verbali e fisiche tali da dover abbandonare la stessa tribuna dello stadio;

2) la Società AS Gubbio 1910:

per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal Sig. Luca Tasso, dirigente della AS Gubbio 1910, come sopra descritto, in relazione a quanto verificatosi in danno dei dirigenti della squadra ospitata.

### **Le memorie difensive**

Con memorie tempestivamente depositate, i deferiti hanno respinto gli addebiti chiedendo l'ammissione dei documenti e delle riprese televisive autonomamente acquisiti dalla Procura della Repubblica di Perugia.

### **Il dibattimento**

Alla riunione del 19.2.2015, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e, quindi, per l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) per l'Ing. Luca Tasso e dell'ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per la AS Gubbio 1910 per responsabilità oggettiva per il secondo capo di incolpazione.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Preliminarmente, va ritenuta ammissibile la produzione documentale e fotografica effettuata dai deferiti, in ragione delle garanzie in ordine alla provenienza, rinviando a momento diverso le questioni in ordine alla rilevanza della stessa, sebbene si debba evidenziare che il filmato prodotto non è risultato riproducibile su vari dispositivi, motivo per cui viene dichiarato inutilizzabile.

Sempre in via preliminare, si evidenzia che il deferimento non può essere ritenuto nullo in ragione dell'asserita omessa trasmissione della lettera con la quale il Sig. Stirpe ha richiesto l'autorizzazione a procedere, allegando una dichiarazione resa dal Sig. Ciangola datata 26.5.2014, che avrebbe confermato i comportamenti posti in essere, atteso che né l'una né l'altra risultano acquisite al fascicolo trasmesso a questo Tribunale che, pertanto, è materialmente impossibilitato ad esaminarle.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La vicenda trae origine dai fatti accaduti nella gara Gubbio – Frosinone, relativa alla Lega Pro, I divisione girone B, disputata in data 23.3.2014, già sanzionati dal Giudice Sportivo (CU n. 135/DIV del 25 marzo 2014), per cui risultano già accertate le responsabilità del Sig. Marco Fioriti, presidente dell'AS Gubbio 1910, e della stessa Società in ordine ai fatti posti in essere in occasione della ripetuta gara, per essersi introdotto indebitamente negli spogliatoi apostrofando i componenti della terna arbitrale con reiterate frasi offensive e minacciose.

Il Giudice Sportivo ha inflitto allo stesso la sanzione della inibizione sino al 31.5.2014 ed alla Società la sanzione della ammenda di € 8.000,00 anche per la presenza di persone non identificate, ma riconducibili alla Società, che al termine della gara hanno avvicinato la terna arbitrale spintonando un assistente ed hanno indirizzato sputi in direzione dei calciatori del Frosinone che rientravano negli spogliatoi.

È bene rilevare che avverso tale decisione non risulta proposto reclamo, per cui la stessa si ritiene definitiva anche in ordine ai fatti che hanno dato luogo all'applicazione delle

relative sanzioni e di cui il presente procedimento costituisce una derivazione, vedendo oggi coinvolto l'Ing. Luca Tasso, responsabile della sicurezza del Gubbio Calcio.

Quanto al primo capo di incolpazione, relativamente alla parte in cui viene contestata la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS, oggi art. 1 bis, co. 1, CGS, in relazione all'art. 62, comma 1, NOIF non avendo, in qualità di dirigente della AS Gubbio 1910, addetto all'ordine pubblico nella gara Gubbio – Frosinone (Lega Pro, 1 Div. Girone B) del 23.3.2014, ottemperato agli obblighi di sua competenza sanciti dall'art. 65 NOIF di assistenza agli Ufficiali di gara i quali venivano avvicinati da alcuni soggetti, non identificati, ma riconducibili alla Società AS Gubbio 1910 Srl, i quali, indebitamente presenti negli spogliatoi, profferivano minacce alla terna arbitrale che rientrava dal terreno di gioco, rivolgendole insulti e spintoni, lo stesso deve ritenersi provato in ragione sia dell'accertamento già effettuato dal Giudice Sportivo sia del contenuto della relazione redatta dal Procuratore del Collaboratore Federale, presente a quanto accaduto.

Quanto riferito dal Sig. Nicolosi chiarisce in modo convincente, non venendo offerti elementi che possano portare ad una diversa valutazione, che, effettivamente, “all'interno degli spogliatoi vi erano persone (in particolare quattro accreditati del Gubbio, con nome illeggibile, oltre il loro presidente non autorizzato a stare in quella zona. Gli stessi si avvicinavano con fare minaccioso insultando la terna arbitrale pesantemente con frasi del tipo..., minacciando l'incolumità degli stessi con la frase...il presidente del Gubbio, Marco Fioriti, conosciuto dal sottoscritto in quanto presentatosi prima della partita, si rivolgeva alla terna arbitrale con la seguente frase...su tali episodi è stato presente altresì il rappresentante della Lega, con il quale mi sono coordinato, visto che vi erano disordini in ogni zona...)”.

Quanto al secondo capo di incolpazione, quand'anche le dichiarazioni del Sig. Stirpe fossero da ritenere non (o meno) attendibili in ragione di un non meglio precisato interesse a riferire circostanze a sé favorevoli, quella resa dal Luogotenente della Stazione dei Carabinieri di Cortona, M. Ilo Calicchia – prodotta dalla difesa dei deferiti dopo essere stata acquisita dalla Procura della Repubblica – è inequivoca, anche perché non specificamente contestata. Lo stesso ha riferito di essersi (unitamente ai Sigg.ri Ciangola e Verrelli) avvicinato “a loro (il Sig. Maurizio Stirpe ed i suoi collaboratori, tra cui vi era anche una signora), di averli presi sotto braccio e facendo scudo con i nostri corpi, abbiamo cercato di portarli presso la zona degli spogliatoi. Durante il percorso che dalla tribuna centrale porta agli spogliatoi, circa 30-40 metri, un nutrito gruppo di tifosi (40-50), oltre ad inveire verbalmente ha cercato di colpirci con calci, manate, sputi, spintoni e lancio di acqua, cosa che in alcuni casi è anche avvenuta. Fortunatamente dopo alcuni minuti con molta difficoltà, abbiamo raggiunto il cancello che divide la tribuna dalla zona adiacente agli spogliatoi. Una volta entrati dentro predetta zona, gli insulti sono continuati ancora per molto tempo. Preciso che mentre stavamo per arrivare nella zona degli spogliatoi, sono arrivati un paio di addetti alla sicurezza, che in parte hanno collaborato con noi...”.

Dette dichiarazioni possono essere ritenute confermate, anche indirettamente, da quelle rese dal Sig. Maurizio Stirpe.

Si ritiene infine che la ricostruzione della vicenda non venga smentita neanche dal filmato e dai fotogrammi prodotti dai quali non è possibile comprendere né chi siano i soggetti ritratti né la contestualità con i fatti oggetto dei capi di incolpazione atteso che, mentre

tutte le dichiarazioni dei soggetti coinvolti sono convergenti nell'individuare gli avvenimenti alla fine della partita (che rammentiamo essere iniziata alle ore 14.30 e quindi dovrebbe avere avuto termine intorno alle ore 16.15), i fotogrammi riportano orari ricompresi tra le 17.17 e le 17.27.

Allo stesso modo, non può ritenersi utile la dichiarazione resa dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Gubbio, M. Ilo Pascolini, che si trovava nella Tribuna laterale occupando una "posizione defilata (praticamente sulla parte opposta della Tribuna)..." e che ha riferito di aver visto accalcarsi i tifosi del Gubbio intorno ad un gruppo di tifosi ospiti (non meglio specificati e che quindi si ignora se siano i dirigenti di che trattasi), tale da determinare l'intervento degli stewards che avrebbero accompagnato gli stessi nell'area ospitalità. Lo stesso ha comunque escluso che i "tifosi" siano "venuti alle mani" ma non "ha avuto contezza di eventuali salivazioni e/o sputi".

Altrettanto irrilevante risulta essere la relazione del Dirigente di PS, Sig. Tangorra, il quale ha riferito che alla fine dell'incontro sarebbe stato avvertito di un "pestaggio" ai danni dei dirigenti del Frosinone, del quale però poi non avrebbe avuto conferma.

Alla luce delle risultanze istruttorie si ritengono integrati i comportamenti omissivi antiregolamentari posti in essere ai danni della terna arbitrale e dei dirigenti della squadra ospite dall'Ing. Tasso che, in qualità di delegato alla sicurezza della Società AS Gubbio, avrebbe dovuto garantire ai predetti assistenza e tutela rivelatesi del tutto inadeguate e insufficienti in relazione alla situazione di pericolo oggetto della odierna contestazione.

Alla responsabilità dell'Ing. Luca Tasso consegue quella oggettiva, ai sensi dell'art. 4, co. 2, CGS, per i comportamenti antiregolamentari tenuti dal proprio tesserato, per non aver tutelato i dirigenti della squadra ospite presenti in tribuna i quali subivano aggressioni verbali e fisiche, tali da dover abbandonare la stessa tribuna dello stadio.

P.Q.M.

Infligge all'Ing. Luca Tasso l'inibizione per mesi 3 (tre) ed all'AS Gubbio 1910 l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

**(70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CAPITANI (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl), Società FONDI CALCIO Srl - (nota n. 4892/1174 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 13 gennaio 2015, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

1) Il Signor Domenico Capitani, Presidente e Legale Rappresentante all'epoca dei fatti della Società Fondi Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS) in relazione all'art. 8 comma 15 del CGS, per avere il Signor Capitani, in qualità di legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl all'epoca dei fatti, violato i principi di lealtà, correttezza e probità, avendo egli omesso di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in favore del calciatore Salvatore Giardina.

2) La Società Fondi Calcio Srl (matricola 918849), a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Legale Rappresentante e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata.

### **Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

### **Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Capitani 6 mesi di inibizione; nei confronti della Società Fondi Calcio Srl 1 punto di penalizzazione in classifica.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con ricorso n. 008/2013, il calciatore Salvatore Giardina conveniva dinanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la Società Fondi Calcio Srl chiedendo il pagamento della somma di € 5.000,00 quale saldo della somma dovuta dalla Società in forza dell'accordo risolutivo intervenuto tra le parti in relazione al contratto tra le stesse stipulato per la stagione sportiva 2012/2013.

Con decisione in data 16.5.2014, il Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, accoglieva il ricorso e condannava la Società Fondi calcio Srl al pagamento, in favore del calciatore Salvatore Giardina, della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione al saldo e rifusione delle spese legali sostenute dal ricorrente liquidate in € 150,00 oltre accessori di legge. Il Collegio Arbitrale condannava, altresì, la Società Fondi Calcio Srl al pagamento dei compensi arbitrali.

La Segreteria del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20.5.2014, regolarmente recapitata in data 26.5.2014, notificava alla Società Fondi Calcio Srl il sopradetto lodo emesso in data 16.5.2014.

Con nota del 27.7.2014 il legale del Sig. Salvatore Giardina comunicava il persistere dello stato di morosità della Società Fondi Calcio Srl in relazione alla decisione del Collegio Arbitrale del 16.5.2014.

I fatti rappresentati sono comprovati dalla documentazione prodotta dalla Procura federale, ed integrano a carico del Signor Domenico Capitani, Presidente e Legale Rappresentante all'epoca dei fatti della Società Fondi Calcio Srl, gli estremi delle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 8 comma 15 del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, avendo egli omesso di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in favore del calciatore Salvatore Giardina.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Domenico Capitani, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta ed oggettiva della Società Fondi Calcio Srl ai sensi

dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Domenico Capitani, suo Presidente e Legale Rappresentante all'epoca dei fatti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Capitani l'inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Fondi Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché la sanzione dell'ammenda di euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00).

**(72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BATTOCCHI (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Folgore Caratese ASD), Società US FOLGORE CARATESE ASD - (nota n. 4846/702 pf13-14 AM/ma del 12.1.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra i deferiti e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

ritenuta l'opportunità di sospendere il procedimento;

sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.

**(80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA KOPIJ ZANIN (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Este Srl, attualmente svincolato), MANUEL VIADARIN (calciatore tesserato per la Società AC Este Srl), ANDREA SPOLADORE (calciatore tesserato per la Società AC Este Srl), ERIKA SEGANTIN, ROSSANO FURLAN e ANDREA BALDIN (all'epoca dei fatti dirigenti tesserati per la Società AC Este Srl), Società AC ESTE Srl - (nota n. 5025/878 pf13-14 AM/ma del 16.1.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra la Società AC Este Srl e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

ritenuta l'opportunità di sospendere l'intero procedimento;

sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall' Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 19 Febbraio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO CECCARELLI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia già ASD Flaminia Civitacastellana), Società ASD VIRTUS FLAMINIA già ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA - (nota n. 4502/107 pf14-15 DP/fda del 18.12.2014).**

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra i deferiti e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

ritenuta l'opportunità di sospendere il procedimento;

sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.

**Il Presidente del TFN  
Sez. Disciplinare**  
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

**Pubblicato in Roma il 19 febbraio 2015.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio